

Quesito Comando

Un libero professionista ha inoltrato a questo Comando l'allegata richiesta di parere tecnico relativa ai locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio con superficie lorda superiore a 400 mq. comprensiva di servizi e depositi, attività individuata al punto 87 del D.M. 16/2/82.

Sostanzialmente il citato professionista rivolge la propria attenzione a quelle ditte che prevalentemente svolgono la loro attività in locali adibiti a magazzino di merci varie mentre al pubblico è riservato uno spazio molto modesto rispetto a tutto l'ambiente; detto spazio è compreso fra l'ingresso ed il banco di vendita, che preclude l'accesso al magazzino da parte del pubblico, risulta essere inferiore a 400 mq. e non compartimentato dal magazzino retrostante.

I titolari delle attività organizzano in tal modo gli spazi perché normalmente le persone presenti sono in numero molto limitato e vengono servite direttamente al banco di vendita.

Tale situazione presenterebbe per il pubblico, secondo il professionista, un rischio ampiamente inferiore rispetto a quello rappresentato dai grandi magazzini, per cui l'applicazione delle norme della circolare n° 75/67 risulterebbe particolarmente onerosa.

L'interpretazione letterale del punto 87 induce a pensare che ogni qualvolta la somma della superficie di magazzino con quella di vendita al pubblico superi i 400 mq. all'attività si debbano applicare le norme della citata circolare.

Tuttavia questo Comando ritiene che ogni situazione debba essere valutata singolarmente in funzione di alcuni parametri essenziali, quali il carico d'incendio presente nel magazzino, la classe di rischio dell'edificio che ne consegue, il tipo di materiale trattato, la disposizione dei locali ecc....), fermo restando che comunque la zona di sosta del pubblico deve essere dotata di idonee uscite di sicurezza, calcolate secondo il massimo affollamento ipotizzabile.

Pertanto al fine di dirimere ogni dubbio interpretativo, si chiede a codesto Ministero il parere in merito alla richiesta presentata.

Risposta Ministero

In relazione al quesito posto da codesto Comando Provinciale VV.F. con la nota che si riscontra concernente l'applicabilità dei criteri di prevenzione incendi di cui alla Circolare Ministeriale n° 75 del 3 luglio 1967 ad attività di vendita che, pur se aventi superficie complessiva maggiore di mq 400, sono caratterizzate da una limitata area riservata alla sosta del pubblico, si chiarisce che il settore retro-bancone non può farsi ricadere nella fattispecie dei "depositi di riserva" o di "scorta merci" di cui alla precitata circolare, in quanto costituente parte integrante dell'esercizio di vendita utilizzato, per tale scopo, dai soli commessi.

Nel concordare, pertanto, con la considerazione del Comando in indirizzo sull'opportunità che le attività di cui trattasi vadano singolarmente valutate in funzione di alcuni parametri di riferimento (carico d'incendio, classe di rischio dell'edificio, natura dei materiali trattati, caratteristiche e distribuzione dei locali, ecc.), questo Ispettorato è dell'avviso che nella trattazione delle relative pratiche, oltre che prescrivere il rispetto dei restanti criteri tecnici di prevenzione incendi e di ogni altra specifica normativa emanata in materia di sicurezza, si debba tener conto delle seguenti indicazioni:

- la zona di sosta del pubblico sia dotata di idoneo sistema di vie d'uscita dimensionato in funzione del massimo affollamento ipotizzabile;
- al settore retro-bancone, adibito a magazzino merce e praticato dal solo personale addetto alla vendita, siano applicate le specifiche disposizioni di cui all'art. 33 del Decreto Legislativo 18

settembre 1994, n° 626 e successive modifiche ed integrazioni di cui al Decreto Legislativo 19 marzo 1996, n° 242.